

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 18 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Petizioni (Esame)	52	Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti	56
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette	56
Autorizzazione della spesa di lire 60 milioni per il completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e per la costruzione della linea di circonvallazione di Alessandria	53	Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI	56
Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre d'azione	53	Cessione al comune di Treviso, per il prezzo di favore di lire 30,000 della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale	57
Provvedimenti per le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie	54	Vendita alla Società Anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli.	57
Finanziamento del canale demaniale Regina Elena	55	Provvedimenti relativi al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati.	57
Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939-XVII, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel comune	55	Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova	57
Vendita alla Federazione dei fasci di combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio	55	Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia	58
Trasferimento alla Società Anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale	56		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il Regio Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli (Lecce)	58
Aumento di lire 2,000,000 del limite di impegno stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, per annualità relative a contributi e sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici	58
Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della fognatura di Cremona	58
Modifica del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla M. V. S. N. e delle loro famiglie	59
Autorizzazione della spesa di lire 44 milioni per l'esecuzione di opere stradali nell'Italia settentrionale	60
Autorizzazione della spesa di lire 10,000,000 per la costruzione della sede della Facoltà di ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari	60
Autorizzazione della spesa di lire 1,700,000 per opere di edilizia scolastica nel comune di Guidonia Montecelio (Roma).	60
Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio nella città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso	61
Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.)	
Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 200 milioni a lire 300 milioni	62
Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera	63
Disegni di legge (Discussione e rinvio):	
Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria).	53
Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale	59
Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, numero 2536, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV n. 1702	61
Partecipazione azionaria del Regio Demanio per la gestione della Società Anonima Cinecittà	62

	Pag.
Disegni di legge (Rinvio):	
Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.	60
Approvazione della Convenzione concernente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria con Protocollo finale e scambio di note: atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938-XVII	60
Approvazione della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, con Protocollo finale e dichiarazione: atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938-XVII	61
Approvazione della Convenzione con la Società di navigazione « Istria-Trieste » per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)	61
Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco	63

La riunione comincia alle 17.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali La Rocca e Frignani.

PRESIDENTE constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Petizioni.

PRESIDENTE pone in discussione la petizione: Ruggerone Luigia, vedova dell'operaio militarizzato Angelo Iacometti, chiede di essere riammessa nei termini, ormai prescritti, per chiedere la pensione di guerra.

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, rileva che trattasi dell'operaio militarizzato Angelo Iacometti, morto in seguito ad infortunio e quindi assimilato ai caduti in guerra, agli effetti della pensione.

Pur essendovi ragioni equitative che consiglierebbero un benevolo esame della petizione, è d'avviso che non possa essere accolta, poichè urta contro tassative disposizioni di legge. Propone quindi il passaggio all'ordine del giorno.

(La proposta è approvata).

PRESIDENTE pone in discussione la petizione: Piccirillo Vincenzo destituito dal-

l'impiego presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito di condanna penale, chiede di essere ammesso a far valere i diritti alla pensione in base all'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, perchè riabilitato.

ROSSI AMILCARE, *Relatore*. L'impiegato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Piccirillo Vincenzo, in seguito a condanna penale, fu destituito e privato quindi della pensione, ottenendo la reversibilità in favore della moglie. Venuta a morte costei, egli crede di potersi valere dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032. E da presumere però che il Piccirillo non abbia ottenuto la riabilitazione prevista da tale decreto-legge. Non si riscontrano quindi gli elementi necessari per un favorevole accoglimento della sua domanda. Propone il passaggio all'ordine del giorno.

(*La proposta è approvata*).

PRESIDENTE pone in discussione la petizione: Fausto Gagliardi, invalido di guerra e già pensionato, chiede di essere ammesso a nuova visita per aggravamento, sebbene siano stati respinti, per presentazione tardiva, la relativa domanda e il ricorso alla Corte dei conti.

ROSSI AMILCARE, *Relatore*. L'invalido di guerra Fausto Gagliardi, che già aveva goduto di una pensione temporanea, ha lasciato trascorrere i cinque anni stabiliti dalla legge per essere sottoposto a nuova visita per aggravamento. La relativa domanda è stata respinta dalla Corte dei conti. Non si può quindi accogliere la sua petizione. Propone il passaggio all'ordine del giorno.

(*La proposta è approvata*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 60 milioni per il completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e per la costruzione della linea di circonvallazione di Alessandria. (21)

MASETTI ENRICO, *Relatore*, rileva che con la somma di 60 milioni si deve provvedere all'armamento e all'esecuzione degli impianti di segnalamento e manovra della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e al collegamento di tutte le linee ferroviarie che fanno capo ad Alessandria. La spesa sarà ripartita in tre esercizi finanziari, a decorrere da quello 1939-40.

Propone che il provvedimento sia approvato senza modificazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre d'azione. (26)

PAROLARI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge, inteso a concedere un premio straordinario di lire 2.000 agli squadristi appartenenti al personale militare e civile dello Stato, potrebbe dar luogo a qualche interpretazione di carattere restrittivo. Da assicurazioni avute presso la Ragioneria generale dello Stato si può ritenere che il provvedimento si intende esteso a tutti i dipendenti dalle Amministrazioni statali, di ruolo e non di ruolo, di qualsiasi categoria e grado, senza eccezione alcuna.

Rileva la portata morale del provvedimento, e ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Provvedimenti per il trasferimento al Demanio dello Stato del compendio termale comunale di Acqui (Alessandria). (27)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che lo Stato ebbe già un tempo la proprietà delle Terme di Acqui, le quali appartenevano alla Corona sarda e furono trasferite al Demanio del Regno d'Italia nel 1868. Lo Stato le vendette poi al Comune di Acqui, riservandosi l'uso di due stabilimenti, che dipendono ora dal Ministero degli interni e dal Ministero della guerra, per gli indigenti e per i militari. Il Comune gestì direttamente le Terme, sostenendo notevoli spese di riattamento; ma le sue disponibilità non permettevano quelle sistemazioni che la rinomanza delle acque esigeva, per cui fu indotto, nel 1929, a ce-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dere l'esercizio degli stabilimenti ad una società, dietro il corrispettivo di un canone annuo.

Per far fronte al continuo lavoro di perfezionamento che la vastità delle Terme richiede, si cede allo Stato, per la somma di 9 milioni, pagabile negli esercizi 1939-40 e 1940-41, il compendio termale del Comune di Acqui, assicurandosi alla Società la gestione, già prevista, fino al 1969-XLVII, con la compartecipazione agli utili dello Stato, nella misura del 65 per cento. La società, a sua volta, per tutte le spese che ha fino ad ora sostenute, sarà tacitata col pagamento di 6 milioni 800 mila lire da effettuarsi in contanti nel corrente esercizio e di 9 milioni mediante il prelevamento sugli utili dell'azienda.

Ritiene, in conclusione, che l'acquisto sia opportuno e propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE osserva che dalla relazione non risulta chiaramente il vantaggio che lo Stato ritrae dall'acquisto.

GUZZELONI, *Relatore*, ripete che lo Stato si assicura il 65 per cento degli utili.

CIANETTI nota che gli utili si presentano problematici.

MORSELLI ritiene che non si può esprimere un giudizio senza esaminare almeno un bilancio della Società.

PRESIDENTE propone che il disegno di legge sia rinviato alla riunione di martedì 25 per dar modo al Relatore di esaminare il bilancio della Società e raccogliere dal Dicastero competente gli altri elementi intesi ad accertare il vantaggio effettivo che lo Stato può trarre dalla operazione.

(La proposta è approvata).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie. (30)

GIARRATANA, *Relatore*, ricorda che alla fine della guerra tutti i beni demaniali patrimoniali dell'Austria passarono al Commissariato delle nuove provincie, che li distribuì tra i vari Ministeri. Le miniere dapprima attribuite al Ministero dell'agricoltura e poi al Ministero dell'economia nazionale, sono passate in gestione al Ministero delle corporazioni. Si tratta di miniere di mercurio, di piombo, di zinco, ecc.

È da rilevare che nell'articolo 1 del disegno di legge si dice che le attribuzioni de-

mandate al Ministero delle corporazioni per l'amministrazione di tutte indistintamente le aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie sono trasferite al Ministero delle finanze. Rimane dubbia la questione se anche le Grotte di Postumia, che hanno un Consiglio di amministrazione proprio e non rientrano tra le industrie minerarie, debbano passare al Demanio dello Stato.

Osserva inoltre che non sono nel provvedimento precisate le condizioni attraverso le quali le miniere di mercurio di Idria sono incorporate con quelle della Società di Monte Amiata.

In fine, nel 2° comma dell'articolo 2 si dice che a componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della Società saranno chiamati anche funzionari dello Stato. Sorge, a questo proposito, una questione che si sta allargando ogni giorno di più e sulla quale la Commissione del bilancio potrebbe esprimere la sua opinione. Si tratta di stabilire se la Commissione possa essere investita dell'esame dei bilanci di tutte le attività economiche nelle quali lo Stato è direttamente o indirettamente interessato.

In conclusione, il provvedimento si giustifica anche per i necessari collegamenti con il cartello europeo del mercurio.

La consistenza patrimoniale delle miniere è di circa 9 milioni, ai quali devono aggiungersi 12 milioni di mercurio in bombole, che costituiscono una notevole riserva.

PRESIDENTE osserva che per conoscere la consistenza dell'operazione bisognerà attendere il relativo provvedimento del Ministero delle finanze. Vorrebbe, in proposito, pregare i Ministeri interessati di allegare ai disegni di legge sottoposti all'esame della Commissione del bilancio uno schema, sia pure sommario, delle Convenzioni che ne costituiscono la base.

È inoltre da ricordare che, secondo l'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sono discussi dalla Camera anche i bilanci delle aziende autonome di Stato e degli enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'appartenenza dei funzionari dello Stato ai Consigli di amministrazione delle aziende di Stato, egli crede che si potrebbe richiamare l'attenzione del Governo su questo punto, allo scopo di evitare che i funzionari dello Stato si sostitui-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scano troppo frequentemente ai tecnici in detti Consigli.

BRUNI GIUSEPPE. Secondo quanto gli risulta, il Ministero della guerra ha emanato un provvedimento per il quale i generali non possono far parte di Consigli di amministrazione di aziende statali, anche se la loro prestazione sia del tutto gratuita.

Circa la situazione attuale delle due aziende italiane di mercurio ricorda che l'unica concorrente formidabile è la famosa miniera spagnuola di Almaden, rimasta per tre anni in possesso dei rossi e che ora comincerà ad entrare nuovamente in funzione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Finanziamento del canale demaniale Regina Elena. (31)

FREGONARA ricorda che la costruzione del canale Regina Elena rientra nel quadro della regolazione dei grandi laghi alpini, che il Fascismo sta attuando. È da rilevare che la costruzione del canale è fatta dal Demanio e non, come di consueto, da un Consorzio di agricoltori o da enti parastatali, perchè nella zona d'influenza di questo nuovo canale sono già in esercizio i canali di proprietà patrimoniale dello Stato, in gestione al Consorzio « Associazione Irrigazione Est Sesia ».

Dopo una serie di studi si è giunti ad un accordo tra l'Amministrazione del Demanio e l'Ente Risi, il quale contribuisce alla spesa con la somma di 10 milioni a fondo perduto e con altri 10 milioni da rimborsare ad un tasso bassissimo in cinque annualità. Dal suo canto l'Ente Risi assicura l'irrigazione di tutte le zone coltivate a riso, eliminando le fortissime riduzioni nella dispensa delle acque verificatisi nei mesi estivi, specialmente nella zona novarese lomellina, per cui l'operazione diventa perfettamente economica.

Assicura la Commissione che il progetto, studiato da anni, è del tutto conveniente e propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939-XVII, concernente l'acquisto, da parte dello Stato del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel comune. (32)

PAOLINI ALDO, *Relatore*, rileva che l'acquisto, da parte dello Stato, del palazzo di Giustizia di Campobasso si è reso necessario dopo il trasferimento allo Stato dell'onere di fornire i locali all'Amministrazione della Giustizia. Il negozio giuridico si presenta utile e conveniente: utile, perchè non sarà mai abbastanza lodato lo sforzo diretto a fornire sedi decorose all'Amministrazione della giustizia; conveniente, perchè il debito che si è assunto lo Stato per l'estinzione di due mutui che il comune di Campobasso aveva contratto con il Banco di Napoli è di lire 2,531,745.50 mentre la stima del palazzo fatta dall'Ufficio Tecnico Erariale è di lire 2,500,000.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

SPINELLI DOMENICO, dopo aver rilevato che lo Stato ha già in affitto il Palazzo di Giustizia di Campobasso, osserva che, per valutare la convenienza dell'acquisto, bisognerebbe conoscere il canone di affitto e capitalizzarlo.

PAOLINI, *Relatore*. L'utilità dell'operazione deriva anzitutto dal fatto che lo Stato si assicura lo stabile da destinare a sede del Palazzo di Giustizia. Inoltre lo Stato si assume l'onere di pagare il debito al Banco di Napoli a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, rinunciando il comune di Campobasso a tutte le quote ammortizzate dei mutui contratti nel 1931-IX e nel 1935-XIII. È infine da presumere che l'Ufficio tecnico erariale, nello stimare il palazzo, abbia seguito un criterio prudenziale.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Vendita alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio. (33)

ROMANO RUGGERO propone l'approvazione del disegno di legge, date le alte finalità che il Partito si propone dotando il Rione Mandracchio di una Casa Littoria.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Trasferimento alla Società Anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale. (34)

BIBOLINI, *Relatore*, ricorda che, con la legge 20 giugno 1929-VII, n. 1012, si è provveduto alla istituzione di una vasta zona industriale e portuale nel Comune di Livorno. Per lo sviluppo di questa zona, con Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1875, fu disposto il trasferimento in proprietà dello Stato verso il corrispettivo di lire 12,600,000, delle aree e di tutte le opere appartenenti al Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi. Ora i terreni sono ceduti in proprietà alla Società anonima porto industriale di Livorno, che si impegna di restituire la somma di lire 12,600,000 entro il 31 dicembre 1948-XXVII. Qualora entro tale data la Società non avesse pagata l'intera somma, pagherebbe la differenza in 20 annualità uguali e senza interessi, scadenti ciascuna il 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento tende a facilitare la valorizzazione della importante zona industriale di Livorno, e ne propone perciò l'approvazione.

PRESIDENTE. Non è chiaro se alla Società sia fatto obbligo di pagare, entro il 31 dicembre 1948-XXVII, almeno una parte della somma dovuta.

BIBOLINI, *Relatore*, spiega come, essendo i versamenti allo Stato da parte della Società in dipendenza solamente delle somme che la Società verrà a realizzare dalle vendite delle aree, può anche avvenire che al 31 dicembre 1948-XXVII nessun versamento possa essere stato fatto allo Stato, se, per avventura, nessun'area fosse stata ancora venduta.

Soggiunge che, in caso di scioglimento o di fallimento della Società prima di aver saldato il debito, le aree che risultassero ancora invendute rientrerebbero *ipso jure* nella piena proprietà dello Stato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (35)

MAZZINI, *Relatore*, ricorda che nel 1932-X la Cassa di risparmio di Roma incorporò il Monte di Pegni e ne rilevò la gestione della Esattoria per il Governatorato di Roma. Ora per molti crediti verso i contribuenti il Monte dei Pegni aveva lasciato scadere i termini dei ricorsi presentati alla Corte dei conti. Da questa situazione deriva un grave danno finanziario alla Cassa di risparmio, la quale ha chiesto che fosse sanata questa situazione.

Il provvedimento si rivela sostanzialmente giusto, e ne propone perciò l'approvazione.

SPINELLI DOMENICO osserva che i contribuenti debitori invocheranno in loro favore i termini scaduti.

MAZZINI, *Relatore*. La questione potrà essere proposta nei confronti del Monte dei Pegni, che fece scadere i termini, ma la Cassa di risparmio non può accettare questa eredità.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette. (36)

BRUCHI, *Relatore*, rileva che si tratta di provvedimenti per agevolare la notifica degli atti di accertamento delle imposte dirette, adeguando i compensi spettanti ai messi incaricati delle notifiche degli atti alle mutate condizioni di vita. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (37)

BRUCHI nota che a favore degli esattori cessati di carica era stato concesso un termine di due anni per la riscossione delle imposte,

termine che si dimostrò insufficiente e che fu portato a quattro anni. Non essendo bastato nemmeno questo, si vuol concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII, che in definitiva può portare anche ad un vantaggio dello Stato.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Cessione al comune di Treviso, per il prezzo di favore di lire 30,000, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale. (38)

ARMENISE, *Relatore*. Il comune di Treviso aveva bisogno, per pubblico interesse, della tettoia destinata alla demolizione di quella stazione ferroviaria centrale.

Ha quindi proceduto all'acquisto a trattativa privata per la somma di lire 30,000. Il disegno di legge tende a regolare questa posizione. Propone che sia approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Vendita alla Società Anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli. (39)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame ha un doppio aspetto: formale, per quanto riguarda il modo della vendita; sostanziale, per quanto riguarda l'incremento bellico della Nazione. Circa il lato formale, ricorda che nel 1928 l'Amministrazione militare comperò per la somma di 7 milioni gli stabilimenti Armstrong di Pozzuoli, che furono dati in concessione alla Società anonima Ansaldo. Il disegno di legge avverte ora la convenienza che questi stabilimenti siano ceduti per la somma di lire 7,400,000. A tale cifra si è giunti con un esame che potrebbe chiamarsi analitico oggettivo. Si è presa per base la somma di 7 milioni che fu pagata dall'Amministrazione

militare alla Società Armstrong, si sono aggiunte per il valore di lire 1,915,000 le spese fatte dallo Stato, si sono detratti gli ammortamenti secondo la formula consueta di legge (2 per cento per i fabbricati e 8 per cento per i macchinari), si è infine raggugliato ogni valore al mutato rapporto della lira, secondo il coefficiente di 169 per ogni cento lire.

Per quanto riguarda il lato sostanziale, è da considerare che si tratta di preminenti interessi nazionali, che esigono un rapido potenziamento degli impianti. Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati. (40)

PASCOLATO, *Relatore*, rileva che il provvedimento tende ad estendere agli italiani che si trasferiscono definitivamente in Italia e a quelli residenti all'estero che inviano in Italia i loro risparmi le facilitazioni accordate agli stranieri e agli italiani residenti all'estero che si recano in Italia a scopo turistico.

Si favorisce in tal modo l'economia degli italiani che rimpatriano. Disposizioni dettagliate prevedono i casi di evasione e le relative sanzioni.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova. (43)

MOLFINO, *Relatore*, osserva che il provvedimento ostende l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati anche a favore delle opere necessarie ad una variante del piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di Via Milano in Genova. Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia. (44)

PRESIDENTE invita il consigliere nazionale Pascolato a riferire sul disegno di legge.

PASCOLATO, *Relatore*, osserva che i lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia richiedono un contributo da parte dello Stato, dato il carattere monumentale dell'edificio e in considerazione della sua importanza artistica. Il provvedimento si inquadra, del resto, nella recente legge promossa dal Duce per la conservazione monumentale di Venezia; ne propone perciò l'approvazione.

PRESIDENTE chiede per quali ragioni non si sia costruito in altro luogo l'Ospedale civile.

PASCOLATO, *Relatore*, spiega che, dopo l'esame di una diecina di progetti, è stata adottata la soluzione attuale poichè essa è la più rispondente a ragioni artistiche, igieniche, urbanistiche e tecniche, e la più idonea ad assicurare un servizio sanitario ospitaliero facile e regolare.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il Regio Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli (Lecce). (46)

GIGLIOLI, *Relatore*, rileva che ragioni igieniche imprescindibili consigliano l'approvazione del disegno di legge, che tende a risolvere l'urgente problema dell'edilizia scolastica di Cosenza e di Gallipoli.

SPINELLI DOMENICO, dopo aver rilevato che moltissimi Comuni si trovano nelle condizioni di Cosenza e di Gallipoli, esprime l'avviso che il problema dell'edilizia scolastica debba essere affrontato e risolto dallo

Stato da un punto di vista nazionale e propone di fare un voto in questo senso.

PRESIDENTE crede di sapere che, dopo l'approvazione della Carta della scuola, l'adeguamento edilizio alle esigenze scolastiche dovrebbe avvenire, secondo la intenzione del Duce, inquadrando il problema nel sistema generale dei lavori pubblici, tenendo anche conto della disoccupazione.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento di lire 2,000,000 del limite di impegno stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, per annualità relative a contributi e sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. (47)

MASETTI ENRICO, *Relatore*, nota che il provvedimento tende a fornire alla città di Bolzano i mezzi per costruire, entro il corrente anno 1939-XVII-XVIII, un complesso di case popolari necessarie agli operai occupati nella zona industriale, e merita quindi approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della fognatura di Cremona. (48)

ARLOTTI, *Relatore*, pur approvando le ragioni di indole igienica e sociale che hanno determinato il disegno di legge, raccomanda che il contributo statale di lire 4 milioni non sia superato.

PRESIDENTE. La raccomandazione può essere formulata nel senso che il contributo dello Stato debba essere considerato di carattere eccezionale e non debba superare la somma stanziata.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Modifica del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla M. V. S. N. e delle loro famiglie. (59)**

MEZZETTI NAZARENO, *Relatore*. Di fronte alle prove di entusiasmo, di disciplina, di sacrificio, di eroismo date dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale si è venuti nella determinazione di prorogare il termine di decadenza per la liquidazione delle pensioni e degli assegni privilegiati.

Data la natura del provvedimento, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale in « Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ». (62)

BRIZI, *Relatore*, osserva che il provvedimento si inquadra nella politica, che il Governo già da tempo ha iniziato, di trasformazione degli istituti di credito agrario su base federativa. Con esso l'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che opera nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche, è trasformato nell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, da costituirsi con la partecipazione delle casse di risparmio aventi sede nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Littoria, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo, per ampliare l'area delle possibilità di credito dell'istituto e per razionalizzare l'attività periferica.

L'istituto potrà avvalersi, senza aumento di spese, di oltre 200 uffici periferici delle casse di risparmio federate.

L'apporto delle casse di risparmio, fissato in 30 milioni, se può apparire esiguo, comparato con gli apporti analoghi stabiliti per gli istituti di altre regioni, è in realtà adeguato alla somma dei depositi delle casse delle regioni considerate nel disegno di legge.

Ritiene inoltre di dover fare una segnalazione dell'articolo 4 in base al quale il rapporto di impiego del personale dell'istituto che si trasforma viene a cessare per evitare — secondo quanto chiarisce la relazione ministeriale — contestazioni e per lasciare la possi-

bilità alla nuova amministrazione di riassumere solo il personale idoneo e necessario.

Osserva infine che all'articolo 2, invece di di dire « è surrogato...dall'istituto di credito agrario ecc. » bisognerebbe dire « all'istituto di credito agrario ecc. ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « L'Istituto federale di credito agrario ecc. surroga ».

ARMENISE rileva che, contrariamente a quanto si è verificato in altri provvedimenti del genere, sono ammesse nell'Istituto federale soltanto le casse di risparmio escludendosi tutti gli altri istituti di credito agrario.

In ordine all'articolo 4 propone il seguente emendamento, inteso ad assicurare la tranquillità al personale che deve pur dare la sua opera nella trasformazione dell'Ente:

« Il rapporto di impiego del personale dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale che, a giudizio del Commissario straordinario, al quale sono conferiti all'uopo i più ampi poteri, non potrà essere utilizzato nel nuovo istituto, cesserà per effetto della trasformazione disposta dalla presente legge. Al detto personale è corrisposto il trattamento economico ecc. ».

LANDI non trova giustificata la risoluzione del rapporto d'impiego contenuta nell'articolo 4, per la semplice trasformazione di una azienda. Nè si può accettare questo principio pericoloso per la semplice ragione che si vogliono evitare contestazioni. Si potrebbe dire nell'articolo che il personale il quale non dovesse continuare a prestare la sua attività nel nuovo ente, sarà licenziato, senza usare la formula « a giudizio del Commissario », proposta dal Consigliere nazionale Armenise.

PASCOLATO ammette che il nuovo Istituto avrà una attrezzatura diversa e quindi avrà bisogno di personale adeguato. Si intende che il giudizio del Commissario dovrà essere libero in ordine alla sistemazione del personale. Per quanto riguarda gli interessi particolari dei dipendenti esistono poi le organizzazioni sindacali per tutelarli.

SPINELLI DOMENICO non nasconde la sua perplessità di fronte al disegno di legge. In sostanza avverrà che l'Istituto federale, invece di adoperare per le sovvenzioni i depositi che non ha potuto o non ha saputo raccogliere, si assicura la partecipazione di determinati enti che devono fornirgli i depositi stessi.

Ora un istituto di credito agrario dovrebbe essere a disposizione degli agricoltori che vivono alla periferia; ma se l'istituto chiude gli sportelli proprio alla periferia, i piccoli

agricoltori, non potendo venire a Roma per risparmiare le spese di viaggio e per evitare formalità assai lunghe, si ridurranno a ricorrere al solito mezzo dello sconto delle cambiali presso le banche alla periferia.

PASCOLATO cita esempi di casse di risparmio che si riuniscono in un solo istituto e che mantengono aperti gli sportelli periferici, compiendo tutte le operazioni, salvo poi ad attuare la compensazione tra di loro.

SPINELLI DOMENICO. In questo caso l'Istituto centrale è inutile.

BRIZI, *Relatore*. Quanto alla partecipazione riservata soltanto alle casse di risparmio ricorda che tale principio è stato seguito nelle due ultime costituzioni di enti federativi.

In ordine alla cessazione del rapporto d'impiego del personale, contemplato nell'articolo 4, osserva che essa è conseguenza, non già della cessazione dell'istituto che è la ipotesi contemplata dal regolamento interno dell'Istituto stesso, ma della sua trasformazione operata dalla legge che si discute.

BRUNI GIUSEPPE propone che il disegno di legge sia rinviato perchè possano essere presentati emendamenti regolari a norma del regolamento.

PRESIDENTE rinvia l'esame del disegno di legge al giorno 25 aprile.

Rinvio del disegno di legge: Modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni. (78)

PRESIDENTE, Sul disegno di legge sono stati presentati dal Consigliere nazionale Bruchi vari emendamenti, quasi tutti accettati dal Ministro delle finanze.

Propone il rinvio al giorno 25 aprile.

(La proposta è approvata).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 44 milioni per l'esecuzione di opere stradali straordinarie nell'Italia settentrionale. (82)

MASETTI ENRICO osserva che si tratta di opere stradali straordinarie nell'Italia settentrionale, sulle quali si è pronunziata la Commissione Suprema di Difesa e la cui esecuzione è quindi assolutamente necessaria.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 10,000,000 per la costruzione della sede della Facoltà di ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari. (83)

GIARRATANA, *Relatore*, osserva che il provvedimento risponde all'assoluta necessità di creare tecnici minerari, dei quali vi è tanto bisogno. La istituzione della facoltà di ingegneria mineraria presso l'Università di Cagliari è allo studio presso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1,700,000 per opere di edilizia scolastica nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). (84)

GIGLIOLI, *Relatore*, rileva che il provvedimento è in relazione all'aumento della popolazione scolastica di Guidonia Montecelio e allo sviluppo del nuovo Comune. Ne propone quindi l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato al disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Rinvio del disegno di legge: Approvazione della Convenzione concernente l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria con Protocollo finale e scambio di Note: Atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938-XVII. (95)

PRESIDENTE. Essendo in congedo il relatore Consigliere nazionale La Rocca, si rinvia al giorno 25 aprile il disegno di legge.

Discussione e rinvio del disegno di legge: Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C. I. T. A. O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2536, che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702. (106)

BOLZON, *Relatore*, ricorda che, terminata la guerra etiopica, sorse la necessità di disciplinare i trasporti interni dell'Impero. Con il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, le Amministrazioni statali del Regno, il Governo generale ed i vari Governi dell'Africa Orientale Italiana furono autorizzati a formare il capitale sociale della Compagnia trasporti Africa Orientale. Si ravvisa ora la necessità di assicurare allo Stato la maggioranza dei voti nelle Assemblee della Compagnia.

Rileva che il provvedimento tende a regolare la funzione forse più delicata della vita dell'Impero, quella delle comunicazioni. Occorre avere in pugno i mezzi di trasporto, evitando che iniziative varie ne turbino il regolare andamento.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

ARCIDIACONO formula alcune riserve circa la partecipazione dei funzionari statali ai Consigli di amministrazione degli Enti parastatali.

In linea di principio, afferma che occorre salvaguardare, in ogni caso, lo sviluppo delle iniziative private.

BOLZON, *Relatore*, si dichiara dello stesso parere; ma riconosce che, nel campo dei trasporti, è necessaria l'esistenza di una società, controllata dal Governo, la quale assicuri il regolare andamento di un servizio così delicato.

MOLFINO teme che il monopolio dei trasporti affidato alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale costituisca un ostacolo allo sviluppo dei traffici e determini il rialzo dei prezzi, con grave danno delle aziende che svolgono la loro attività nel territorio dell'Impero.

CIANETTI riconosce che, dopo la rapida conquista dell'Etiopia, l'organizzazione su basi normali del servizio dei trasporti rappresentava, è vero, una necessità, ma ciò doveva essere effettuato senza ledere gli interessi dei pionieri che, nel momento del pericolo, affrontarono sacrifici di ogni genere.

Dichiara di essere, in via di massima, contrario all'intervento totalitario dello Stato nella valorizzazione dell'Impero. Bisogna in-

vece, a suo avviso, stimolare l'iniziativa privata.

Non è impossibile, del resto, trovare un punto di conciliazione tra l'intervento dello Stato e l'iniziativa privata.

Chiede intanto che sia rinviato l'esame di un provvedimento che involge una questione di principio così grave, perchè si abbia modo di studiarlo in tutti i suoi elementi.

GIARRATANA osserva che si crea una azienda in condizione di monopolio e si accorda anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento dell'interesse del 4 e mezzo per cento.

PRESIDENTE crede opportuno il rinvio del disegno di legge e si riserva invitare alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana per i necessari chiarimenti.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio nella città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso. (108)

PESENTI, *Relatore*, rileva che il provvedimento risponde ad una sentita necessità della popolazione di Mantova e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati)

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Rinvio del disegno di legge: Approvazione della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, con Protocollo finale e dichiarazione: Atti stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938. (122)

PRESIDENTE. Poichè il relatore Consigliere nazionale La Rocca è in congedo, si rinvia la discussione del disegno di legge al 25 aprile.

Rinvio del disegno di legge: Approvazione della Convenzione con la Società di navigazione « Istria-Trieste » per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste). (126)

PRESIDENTE invita il Consigliere nazionale Bibolini a riferire sul disegno di legge.

BIBOLINI, *Relatore*, osserva che la sovvenzione annua di lire 3,200,000 alla Società

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Navigazione Istria-Trieste, stabilita nella convenzione, che ha la durata di 19 anni, non appare giustificata. Le due spese principali della Società di Navigazione — combustibile ed equipaggio — sono di circa 800 mila lire. Mancano dunque gli elementi per giustificare la sovvenzione che si intende concedere.

Chiede il rinvio del disegno di legge per aver modo di ottenere maggiori chiarimenti dal Ministero competente.

PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del disegno di legge alla riunione del 25 aprile.

(La proposta è approvata).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Partecipazione azionaria del Regio Demanio per la gestione della Società Anonima Cinecittà. (139)

COLOMBATI, *Relatore*, avverte che la società anonima Cinecittà sta attraversando una grave crisi tanto che molte industrie cinematografiche se ne sono allontanate e non si servono della sua attrezzatura.

Recentemente è stato nominato Presidente il senatore Tofani, che dà buoni affidamenti per la ripresa viva e vitale del funzionamento di Cinecittà.

Perché l'Italia riconquisti la posizione che occupava agli albori della cinematografia, occorre che la vita di Cinecittà sia garantita e assicurata da parte dello Stato, anche per alleviare la crisi che attraversano gli esercenti di sale cinematografiche, con notevole diminuzione del cespite che da tale esercizio è riversato all'erario.

CAPRI CRUCIANI pone in rilievo l'importanza della cinematografia, anche dal punto di vista della propaganda all'estero; vorrebbe però che la partecipazione dello Stato alla società anonima Cinecittà avvenisse attraverso un organismo tecnicamente specializzato, ad esempio l'I. R. I., che è già orientato verso l'industria cinematografica.

PAROLARI rileva che la crisi di Cinecittà è da attribuirsi al costo di lavorazione che, presso quegli stabilimenti, è molto superiore a quello di altri stabilimenti che sono sorti.

MOLFINO si dichiara contrario alla partecipazione dello Stato alle aziende industriali, e vorrebbe raccomandare che lo Stato si limitasse ad un'azione di controllo, lasciando alle iniziative private tutte le alee che sono insite in ogni azienda industriale.

LANDI osserva che gli industriali hanno dimostrato, in 15 anni di vita corporativa, di avere la competenza necessaria per gestire le aziende. Lo Stato può intervenire con la disciplina corporativa, senza bisogno di partecipare direttamente alle aziende.

ARCIDIACONO nota che solo obbligando gli industriali della cinematografia a servirsi, per le loro lavorazioni, degli stabilimenti di Cinecittà, si può risolvere la difficile situazione di questa società anonima.

CAPRI CRUCIANI ripete che non si può abbandonare un organismo come quello di Cinecittà. Occorre soltanto che lo Stato intervenga per mezzo dell'I. R. I.

PRESIDENTE propone che l'esame del disegno di legge sia rinviato alla riunione del 25 aprile, per dar modo al relatore di meglio esaminare in tutti i suoi lati il provvedimento.

Discussione dei disegni di legge: Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.). (143) — Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 200 milioni a lire 300 milioni. (144)

CIANETTI, *Relatore*, ricorda che, dopo le ricerche fatte dall'Azienda carboni italiani nell'Istria e in Sardegna, si è ritenuto opportuno estenderle in altre zone minerarie, nell'Umbria, in Toscana, nell'Alto Friuli e altrove, allo scopo di accertare la consistenza non soltanto del patrimonio carbonifero vero e proprio, ma anche del patrimonio lignitifero. Si è perciò disposto un contributo a favore della Azienda Carboni Italiani di 10 milioni di lire.

E siccome si ha ragione di ritenere che l'Azienda potrà portare la sua produzione a 4 milioni di tonnellate nel 1942-XX, si vuole aumentare il suo capitale da 200 a 300 milioni.

La serietà dei nuovi amministratori nominati dal Governo dà pieno affidamento che tale risultato sarà raggiunto e pertanto propone l'approvazione dei due disegni di legge.

MOLFINO raccomanda che parallelamente al vigoroso impulso dato dal Duce alla risoluzione del problema carbonifero, si incoraggi l'attività privata in questo campo.

SUVICH chiede se la produzione di 4 milioni di tonnellate sarà raggiunta con lo sfruttamento delle miniere già esistenti, senza tener conto delle nuove ricerche.

MOLFINO risponde affermativamente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli dei due disegni di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvati i due disegni di legge. *(Vedi Allegati).*

Rinvio del disegno di legge: Modifica al Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, numero 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. (152)

PRESIDENTE. Su richiesta del Relatore Consigliere nazionale Fabbrici, l'esame del disegno di legge è rinviato alla riunione del giorno 25 aprile.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera. (153)

PASCOLATO, *Relatore*, rileva che il provvedimento ha lo scopo di estendere alla zona industriale di Venezia in regione Marghera

la proroga delle agevolazioni tributarie già concessa alle zone industriali di Pola e di Trieste. Ne propone pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Su le petizioni.

ROSSI AMILCARE tiene a rilevare che quale relatore su le petizioni, ha proposto il passaggio all'ordine del giorno in base a un rigoroso criterio di valutazione giuridica. Ciò non toglie che la Commissione possa, tornando sulla decisione presa, trasmettere le petizioni stesse ai Ministeri competenti.

PRESIDENTE osserva che la Commissione ha già approvato il passaggio all'ordine del giorno. Egli però pregherà il presidente della Camera affinché voglia promuovere dai Ministeri interessati l'erogazione di sussidi straordinari a beneficio dei richiedenti.

La riunione termina alle 20,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Autorizzazione della spesa di lire 60,000,000 per il completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e per la costruzione della linea di circonvallazione di Alessandria. (21)

ART. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e di quelli per la linea ferroviaria di circonvallazione di Alessandria, è autorizzata la spesa di lire 60,000,000.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 20,000,000 per ciascun esercizio, a decorrere da quello 1939-1940.

Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre d'azione. (26)

ART. 1.

Ai dipendenti militari e civili, di ruolo e non di ruolo, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, iscritti ai Fasci di combattimento, ai quali sia stata riconosciuta dal Partito Nazionale Fascista la qualità di squadrista, è concesso un premio straordinario di lire duemila.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Provvedimenti per le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie. (30)

ART. 1.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge al Ministero delle Cor-

porazioni per l'amministrazione di tutte indistintamente le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove Provincie sono trasferite al Ministero delle finanze, Direzione Generale del Demanio Pubblico e del Demanio Mobiliare.

ART. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno adottati i provvedimenti ritenuti necessari per modificare l'attuale amministrazione, e gestione, dell'Azienda mineraria di Idria, allo scopo di renderla più rispondente alle esigenze industriali.

Il Ministro delle finanze è, altresì, autorizzato a conferire l'Azienda mineraria di Idria a società esistente, concessionaria di miniere di mercurio nel Regno, nella quale lo Stato ottenga il controllo della maggioranza sociale della società stessa, anche tenendo conto della partecipazione al capitale azionario di altri enti di diritto pubblico, ed a provvedere a quanto inerente e conseguente a tale conferimento. A componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società saranno chiamati anche funzionari dello Stato.

ART. 3.

Fino a che non sarà provveduto per l'Azienda mineraria di Idria a norma dell'articolo 2, continueranno per essa ad avere vigore le disposizioni del Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 4.

Gli atti e le convenzioni che saranno stipulati in esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge sono considerati, nei riguardi tributari, come compiuti nell'interesse dello Stato.

ART. 5.

È data facoltà al Ministro delle finanze di introdurre, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio dello Stato per l'applicazione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Finanziamento del canale demaniale Regina Elena. (31)

ART. 1.

È autorizzata l'assegnazione nella parte straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze della somma di lire 27 milioni, da ripartirsi in parti uguali in cinque esercizi finanziari a partire da quello prossimo 1939-1940.

È autorizzata altresì l'assegnazione della somma occorrente all'ammortamento in 15 esercizi finanziari, a partire dal 1940-1941, del mutuo di lire 8,000,000, al tasso dell'1,20 per cento, consentito dall'Ente Nazionale Risi.

ART. 2.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, di provvedere con propri decreti all'esecuzione della presente legge.

Approvazione del contratto in data 12 febbraio 1939-XVII concernente l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo di Giustizia di Campobasso, di proprietà di quel Comune. (32)

ART. 1.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Campobasso in data 12 febbraio 1939-XVII con il quale quel comune ha ceduto allo Stato il nuovo Palazzo di Giustizia costruito in detta città, e lo Stato, in corrispettivo, si è sostituito al citato Ente, a partire dal 1^o gennaio 1939, nell'onere dell'ammortamento dei due mutui contratti con il Banco di Napoli per il finanziamento della costruzione, onere ammontante a complessive lire 2,531,745.50 oltre gli interessi.

ART. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della suaccennata convenzione.

Vendita alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, a prezzo di favore, di un'area sita in Napoli nel rione Mandracchio. (33)

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre la vendita, alla Federazione dei Fasci di Combattimento di Napoli, dell'area di

metri quadrati 926,61 sita in quella Città, via Depretis, proveniente dai lavori di demolizione eseguiti per il risanamento del rione Mandracchio, al prezzo di favore di lire 600 al metro quadrato.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad approvare il relativo contratto.

Trasferimento alla Società Anonima Porto Industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale. (34)

ART. 1.

Le aree con le relative pertinenze ed accessioni pervenute allo Stato dal Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.) in virtù dell'articolo 1 del Regio-decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1865, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2546, sono trasferite in proprietà della Società Anonima Porto Industriale di Livorno, con sede in Livorno, a far tempo dal 18 novembre 1937-XVI, rimanendo addebitato alla Società Anonima Porto Industriale di Livorno l'importo di lire 12,600,000 pagato dallo Stato al S. I. C. A. M.

Le vendite o le trattative di vendita fatte dallo Stato si intendono come fatte a tutti gli effetti dalla Società Anonima Porto Industriale di Livorno. Le trattative di vendita dovranno dalla Società medesima essere perfezionate alle condizioni già stabilite dallo Stato. Le somme che lo Stato avrà, alla data della entrata in vigore della presente legge, introitate o per prezzo in caso di vendita o in conto prezzo in caso di trattativa, rimangono allo Stato e andranno a diminuzione del debito di lire 12,600,000 indicato al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

La Società Anonima Porto Industriale di Livorno verserà allo Stato, senza interessi, in acconto del prezzo indicato nel precedente articolo 1, le somme che realizzerà dalle vendite delle aree di cui trattasi.

Tale versamento dovrà essere effettuato presso l'ufficio del Registro di Livorno man mano che la Società procederà alle vendite stesse. In caso di pagamento dilazionato detto versamento dovrà essere fatto man mano che dalla Società verranno realizzate le singole rate. Gli interessi che fossero eventualmente pattuiti saranno pure essi, assieme alle relative rate, versati allo Stato, che li

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

introiterà in scomputo di quanto dovuto dalla Società.

La Società è tenuta ad inviare al Ministero delle Finanze (Provveditorato Generale dello Stato) copia autentica, in carta libera, degli atti di vendita entro 10 giorni della stipulazione.

ART. 3.

Al 31 dicembre 1948-XXVII sarà effettuato il conteggio della differenza che la Società Anonima Porto Industriale di Livorno dovrà versare allo Stato tra l'importo di lire 12,600,000 e tutti i versamenti che saranno stati fatti fino a quella data.

La differenza stessa sarà pagata dalla Società allo Stato in venti annualità uguali e senza interessi, scadenti ciascuna il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le somme che nel ventennio di cui al precedente comma la Società potrà riscuotere per ulteriori vendite di aree, dovranno essere versate dalla Società stessa allo Stato con le modalità di cui agli articoli precedenti e verranno introitate a scomputo delle rate ancora insolute e conseguentemente saranno ridotte le annualità successive di una quota proporzionale ai detti introiti.

ART. 4.

Per rendere possibile la massima libertà nella negoziazione delle aree di cui alla presente legge, lo Stato rinuncia alla ipoteca legale, che gli compete a garanzia del pagamento dell'importo dovuto dalla Società, rimanendo il Conservatore delle Ipoteche esonerato da ogni responsabilità.

ART. 5.

È fatto obbligo al Conservatore delle Ipoteche competente di dare comunicazione al Ministero delle finanze (Provveditorato Generale dello Stato) degli atti con tutti gli elementi necessari portanti trasferimento dalla Società Porto Industriale di Livorno a terzi di aree indicate all'articolo 1 della presente legge e che verranno sottoposti alla formalità della trascrizione, entro 10 giorni dalla eseguita formalità.

ART. 6.

In caso di scioglimento o di fallimento della Società Anonima Porto Industriale di Livorno prima che essa abbia saldato il proprio debito verso lo Stato, le aree che risultassero ancora invendute rientreranno *ipso*

iure in piena e libera proprietà dello Stato, il quale, inoltre, surrogherà di pieno diritto la Società nelle ipoteche legali iscritte a garanzia di vendite con prezzo a pagamento dilazionato, nonchè in tutti i diritti ed azioni derivanti alla medesima Società Porto Industriale di Livorno dai relativi atti di vendita.

ART. 7.

Il trasferimento dei beni indicati all'articolo 1 della presente legge è esente da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'articolo 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei conti dal Monte di Pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (35)

ARTICOLO UNICO.

In deroga al combinato disposto degli articoli 75 e 90 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, i ricorsi prodotti alla Corte stessa dal Monte di Pegni di Roma, esattore del Governatorato di Roma pel quinquennio 1923-1927, ai sensi dell'articolo 90 della legge di riscossione, che sono stati dichiarati abbandonati o che possano essere dichiarati tali, potranno essere riesaminati previa presentazione di domanda di fissazione di udienza da presentarsi entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Notifiche degli atti di accertamento delle imposte dirette. (36)

ART. 1.

Il compenso da pagarsi ai messi notificatori per il recapito di ciascun avviso, decisione od atto relativo all'accertamento delle imposte dirette è fissato in centesimi 40, salve le deduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Detto compenso, salve le deduzioni di cui al comma precedente, è elevato alla misura di centesimi 80 quando la notifica è

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

eseguita nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

ART. 2.

Il pagamento del compenso stabilito dal precedente articolo sarà fatto sui relativi capitoli del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

ART. 3.

È abrogato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617 (convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

ART. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1^o della presente legge avranno vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate le necessarie modifiche nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio in corso.

Proroga fino al 31 dicembre 1939-XVIII dei privilegi fiscali a favore degli esattori cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (37)

ARTICOLO UNICO.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI, di cui alla legge 20 marzo 1930-IX, n. 159, prorogato fino al 31 dicembre 1937-XVI col Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, convertito in legge con legge 4 gennaio 1937-XV, n. 486, e successivamente fino al 31 dicembre 1938-XVII col Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, convertito in legge con legge 7 aprile 1938-XVI, n. 584, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

Cessione al comune di Treviso, a prezzo di favore, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale. (38)

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificata con il decreto-legge luogotenenziale 26 gen-

naio 1919, n. 123, il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre la cessione al comune di Treviso, per il prezzo di favore di lire 30 mila, della demolenda tettoia di quella stazione ferroviaria centrale, e ad approvare il relativo contratto.

Tale cessione resta subordinata all'accollo degli oneri della demolizione e del trasporto dei materiali di risulta, nonché al reimpiego di questi in opere di pubblico interesse locale.

Vendita alla Società Anonima Ansaldo, in deroga alle norme regolanti l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, degli stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli. (39)

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della guerra, è autorizzato a disporre la cessione, a favore della Società Anonima Ansaldo, degli Stabilimenti ex Armstrong di Pozzuoli, per il prezzo globale di lire 7,406,859, con l'obbligo di rimodernarne e potenziarne gli impianti e di conservarne l'efficienza nel tempo secondo le particolari condizioni stabilite dal Ministero della guerra.

La relativa convenzione sarà approvata con decreto interministeriale.

Provvedimenti relativi al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati. (40)

ART. 1.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero è autorizzato a concedere, per conto del Regio Tesoro, un premio sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti:

senza limitazione di cifra, quando le somme appartengono a cittadini italiani che rimpatriano definitivamente sia che il trasferimento avvenga mediante assegni o banconota in valuta estera portati dagli stessi rimpatriandi, sia che esso abbia luogo mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca;

con le limitazioni che saranno fissate dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, previa approvazione del Ministro delle finanze, quando tali somme, trasferite mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca per conto di cittadini italiani residenti all'estero, siano destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia o nei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Possedimenti, o di Enti italiani che si propongano fini assistenziali, di educazione o simili, stabiliti in Italia o nei Possedimenti.

ART. 2.

Per la corresponsione del premio di cui al precedente articolo, la divisa estera trasferita sarà convertita in lire italiane al cambio speciale che sarà determinato dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, previa approvazione del Ministro delle finanze, in base alla valutazione della divisa estera stessa, con un premio sul corso ufficiale della Borsa di Roma.

ART. 3.

Le somme sulle quali è concesso il premio preveduto dagli articoli precedenti non devono essere destinate al pagamento di merci o di servizi, nè a rimborso di debiti di qualsiasi natura; la loro rimessa non deve dar luogo alla costituzione di debiti a favore di nominativi residenti all'estero.

Le somme medesime non possono essere utilizzate per versamenti in conto corrente o depositi in contanti o in titoli, presso Istituti bancari, a favore di nominativi residenti all'estero.

ART. 4.

Nel caso di storni totali o parziali di ordini di versamento o rimesse, con conseguente restituzione dell'importo all'estero, la riconversione delle lire in divisa estera sarà fatta al prezzo speciale di cui al precedente articolo, vigente al giorno dello storno.

ART. 5.

Per l'applicazione della presente legge, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero è autorizzato ad istituire uno speciale servizio per il quale detto Istituto terrà una gestione separata per conto del Regio Tesoro e sotto la vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

ART. 6.

Alle ricevute, agli atti, ed ai documenti in genere concernenti le operazioni contemplate dalla presente legge sono estese le esenzioni fiscali di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, e al Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453.

ART. 7.

Chiunque utilizzi in contrasto con l'articolo 3 della presente legge, le somme rimesse

è passibile di una pena pecuniaria in misura non superiore al valore delle rimesse indebitamente utilizzate, senza pregiudizio di tutte le altre sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

I trasgressori sono altresì tenuti alla restituzione del premio non dovuto.

Le pene pecuniarie di cui al presente articolo saranno inflitte dal Ministro per gli Scambi e per le Valute secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 12 marzo 1938-XVI, n. 794 e 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, riguardanti le repressioni e le violazioni delle leggi valutarie.

ART. 8.

Il Ministro delle finanze, è autorizzato a provvedere con propri decreti, a quanto possa occorrere per l'attuazione della presente legge e per le conseguenti variazioni nel Bilancio dello Stato.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova. (43)

ARTICOLO UNICO.

Alle opere occorrenti per l'esecuzione della variante di piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di Via Milano nella città di Genova, nel tratto in corrispondenza dell'imbocco di via Generale Cantore, approvato con Regio decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1245, è estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361.

La detta variante, agli effetti del su richiamato articolo 13, è considerata come costituente un nuovo piano particolareggiato a sè stante.

Alla variante stessa sono estese le norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore della città di Genova, sancite con Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, convertito nella legge 29 gennaio 1936, n. 23.

Le precedenti disposizioni non si estendono alle imposte sugli affari già pagate, e nemmeno a quelle già accertate, anche se non ancora pagate.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di completamento dell'Ospedale civile di Venezia. (44)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 6,562,000.00 quale contributo in capitale dello Stato nella spesa occorrente per i lavori di ampliamento e di sistemazione dell'Ospedale civile di Venezia.

Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato e gli Enti interessati che sarà approvata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze.

ART. 2.

Per la ulteriore spesa occorrente per i lavori di cui all'articolo 1 lo Stato corrisponderà sul mutuo che sarà all'uopo per essere contratto dagli Enti interessati il contributo del 2 per cento nel pagamento degli interessi fino alla somma capitale di lire 12,000,000.

Tale contributo sarà concesso nei modi stabiliti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione della somma di lire 6,562,000 di cui all'articolo 1 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire 2,000,000 per l'esercizio 1939-40, di lire 2,000,000 per l'esercizio 1940-41, e di lire 2,562,000 per l'esercizio 1941-42.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 del presente decreto, verrà aumentato di lire 180,000 il limite di impegno per le annualità che sarà stato stabilito dalla legge concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1939-40.

Autorizzazione a costruire a carico dello Stato l'edificio per il Regio Istituto magistrale di Cosenza ed edifici scolastici in comune di Gallipoli (Lecce). (46)

ART. 1.

È autorizzata la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici degli edifici occorrenti per il Regio istituto magistrale di

Cosenza e per le scuole elementari e industriali e per il Regio liceo-ginnasio di Gallipoli (Lecce).

ART. 2.

Alla spesa di lire 6,100,000 occorrente per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente articolo si provvederà per lire 2,500,000 con le somme autorizzate per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie con l'articolo 4 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per le rimanenti nei successivi esercizi.

Aumento di lire 2,000,000 del limite di impegno stabilito dall'articolo 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, per annualità relative a contributi e sovvenzioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. (47)

ARTICOLO UNICO.

Il limite di impegno stabilito dall'articolo 5, della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1938-39, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali è aumentato di lire 2,000,000.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della fognatura di Cremona. (48)

ART. 1.

Lo Stato è autorizzato a rimborsare al Comune di Cremona fino al limite di quattro milioni e, in ragione di un milione per esercizio, la spesa che sarà da questo sostenuta per la costruzione della fognatura urbana.

Il rimborso avverrà in base all'avanzamento dei lavori, ivi compresa la eventuale spesa per espropriazioni, confermato dall'Ufficio del Genio civile, salva l'applicazione dell'articolo 18 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione della predetta somma di lire 4,000,000 nello stato di previ-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ripartendola in ragione di lire un milione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.

Modifica del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle loro famiglie. (59)

ART. 1.

Gli appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ritengano di aver contratto, a causa di servizio, una infermità e, senza chiederne la constatazione, lascino trascorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, comunque disposta, decadono dal diritto al trattamento privilegiato.

La stessa decadenza è comminata per chi, avendo riportata una lesione od infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, però, dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne faccia, nel termine suaccennato, constatare l'aggravamento, ove si manifesti.

Per l'ufficiale, graduato o milite in servizio permanente nei quadri, il suddetto termine di decadenza decorre dall'ultimo giorno di servizio prestato per effetto di chiamata disposta dalle competenti autorità.

ART. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica alle cessazioni dal servizio posteriori al 30 giugno 1936-XIV.

Dal 1° luglio 1936-XIV cessa di aver vigore, anche per le pensioni privilegiate indirette, il disposto dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275.

Autorizzazione della spesa di lire 44 milioni per l'esecuzione di opere stradali straordinarie nell'Italia settentrionale. (82)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 44 milioni per l'esecuzione, a cura e spese dello Stato, di opere stradali straordinarie a pagamento non differito nell'Italia settentrionale: di detta somma lire 14 milioni saranno destinate alla soppressione, a cura dell'Azienda autonoma statale della strada, di passaggi a livello lungo le strade statali.

La predetta somma verrà stanziata in cinque esercizi in ragione di lire 8,800,000 per ciascuno degli esercizi stessi a cominciare da quello per il 1939-40 fino a quello per il 1943-44 incluso.

Con decreti del Ministro delle finanze verranno apportate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e dell'Azienda autonoma statale della strada le occorrenti variazioni.

Autorizzazione della spesa di lire 10,000,000 per la costruzione della sede della Facoltà di Ingegneria Mineraria presso la Regia Università di Cagliari. (83)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 per la costruzione ed ammobigliamento della sede della facoltà di ingegneria mineraria presso la Regia Università di Cagliari.

ART. 2.

La spesa di lire 10,000,000 di cui al precedente articolo sarà stanziata per lire 1,000,000 nell'esercizio finanziario 1938-39 e per lire 3,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40, 1940-41 e 1941-42.

ART. 3.

Le costruzioni ed ammobigliamenti di cui all'articolo 1 saranno di proprietà dello Stato e saranno concessi in uso alla Regia Università di Cagliari, con l'obbligo di destinarli in perpetuo ai servizi universitari e di curarne la conservazione e manutenzione.

ART. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà alla iscrizione nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici degli stanziamenti di cui all'articolo 2.

ART. 5.

Le opere di cui al presente decreto sono dichiarate di pubblica utilità e sono urgenti ed indifferibili.

Autorizzazione della spesa di lire 1,700,000 per opere di edilizia scolastica nel comune di Guidonia Montecelio (Roma). (84)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,700,000 per la sistemazione dell'edilizia scolastica nel

capoluogo del comune di Guidonia Montecelio (Roma) così ripartita:

a) lire 1,200,000 per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dell'edificio per le scuole di avviamento professionale;

b) lire 500,000 per l'ampliamento dell'edificio delle scuole elementari, ad integrazione del contributo concesso all'Istituto Fascista autonomo per le Case Popolari della provincia di Roma con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2660.

ART. 2.

La spesa di lire 1,700,000 graverà per lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1938-39, per lire 500,000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41 e sarà iscritta con decreto del Ministro delle finanze nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Contributo dello Stato nella spesa per il piano di risanamento edilizio nella città di Mantova e norme giuridiche per l'attuazione del piano stesso. (108)

ART. 1.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento della città di Mantova lo Stato concorrerà con un contributo di lire 10,000,000.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione della somma predetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in cinque esercizi.

Le modalità di somministrazione del predetto contributo saranno regolate con la convenzione da stipularsi tra lo Stato ed il comune di Mantova, che sarà approvata con decreto dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'Interno e con il Ministro per le finanze.

ART. 2.

Il piano generale sarà approvato a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità; i successivi piani particolareggiati di esecuzione, con decreti del Ministro dei lavori pubblici, previa la pubblicazione a termini della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359 ed il parere del Consiglio superiore dei lavori pub-

blici, nonchè d'intesa con il Ministero della educazione nazionale per quanto concerne la tutela monumentale, paesistica ed artistica e d'intesa con il Ministero delle finanze agli effetti dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35.

I piani particolareggiati interessanti gli impianti ferroviari dovranno essere previamente concordati con il Ministero delle comunicazioni.

ART. 3.

Per l'esecuzione del piano di risanamento per il quale è assegnato il termine di anni cinque dalla promulgazione della presente legge si applicheranno le seguenti norme.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità di espropriazione per opere del detto piano sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile se trattasi di fabbricati, ovvero dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3.66 se trattasi di terreni, capitalizzato a un tasso variabile dal 3.50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio dell'immobile ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

ART. 4.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nei progetti del piano di risanamento, il Comune può a suo insindacabile giudizio seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) Il Prefetto della provincia di Mantova, in seguito a richiesta del Comune dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza, ed in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 3 della presente legge, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni.

b) Nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra.

c) Effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo.

d) Tale decreto del Prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

e) Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate.

f) Trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma a) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva.

g) Le opposizioni di cui al comma a) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 6.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà al comune di Mantova degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento è stabilita nella misura fissa di lire venti per ogni atto e per ogni trascrizione.

Tale privilegio è applicato limitatamente alla parte del piano avente carattere di risanamento, il cui perimetro verrà indicato nel piano generale da approvarsi ai detti effetti anche d'intesa col Ministero delle finanze giusta il precedente articolo della presente legge.

ART. 7.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.). (143)

ART. 1.

Il contributo a favore dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.), previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, numero 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190, è aumentato di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1938-39 e dell'importo di lire 5 milioni per ciascuno dei quattro esercizi successivi.

L'aumento di contributo di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla esecuzione, per conto dello Stato, e con gestione separata, di ricerche di combustibili fossili nel territorio del Regno durante il periodo sopraindicato.

ART. 2.

Per tutti i permessi di ricerca di carbon fossile e di lignite che saranno rilasciati all'Azienda Carboni Italiani in attuazione di quanto disposto nel precedente articolo 1, è accordato all'Azienda medesima l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 7 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 200 milioni a lire 300 milioni. (144)

ART. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I) da lire 200 milioni a lire 300 milioni.

La somma di lire 100 milioni, da erogarsi entro il 30 giugno 1940-XVIII, potrà essere dallo Stato corrisposta all'Azienda in più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata dell'Azienda medesima.

ART. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare per una quota non superiore al 40 per cento, gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno partecipato alla costituzione del capitale aziendale o altri istituti che ne facciano domanda nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Venezia in regione Marghera. (153)

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 31 dicembre 1938-XVII stabilito dall'articolo unico del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 657, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2572, e concernente il nuovo porto di Venezia e l'annessa zona industriale con relativo quartiere urbano, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII per i nuovi impianti da attivarsi dopo il 31 dicembre 1938-XVII e che siano tecnicamente complementari di quelli già ammessi ai benefici di cui agli articoli 9 e 10 della convenzione addizionale 18 agosto 1926-IV, approvata e resa esecutiva con Regio decreto-legge 30 settembre 1926-IV, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1074.

L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile prevista dalla citata convenzione non potrà estendersi, per i nuovi impianti di cui al comma precedente, oltre il 31 dicembre 1948-XXVII.

Per quanto riguarda le agevolazioni doganali, le concessioni da farsi in base alle relative domande saranno subordinate alla condizione che gli impianti di cui al primo comma abbiano avuto, a giudizio insindacabile del Ministero delle finanze, un concreto principio di esecuzione entro il 31 dicembre 1943-XXII e siano stati autorizzati entro il 31 dicembre 1942-XXI.